

**NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO REGIONALE DI AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI, STRUTTURE O LUOGHI E DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO ("ETERNIT") ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO**

Come da indicazioni Regionali, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per:

1. la compilazione della modulistica inerente la presenza di amianto in fabbricati;
2. la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento-amianto.

1. Il **Modulo di Autonotifica Regionale NA/1**, che il proprietario, il gestore dell'attività, l'amministratore di condominio o l'avente titolo del fabbricato ha l'obbligo di compilare ed inviare all'ASL territorialmente competente, deve essere redatto sulla base delle conoscenze in possesso senza necessità né di indagini specifiche né di essere controfirmato da alcun professionista. Si precisa, inoltre, che al modulo NA/1 inviato all'ASL, non deve essere allegata alcuna valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto. La pratica, adottata in alcuni casi, di incaricare un soggetto esterno per la ricerca dell'amianto e per la successiva compilazione del modulo NA/1 non ha fondamento normativo.

2. Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (**Indice di Degrado** - [D.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237](#)) che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività.

Tale documento, che non deve implicare alcun onere economico aggiuntivo per il soggetto, deve essere conservato presso la sede dell'interessato e non deve essere controfirmato da alcun professionista.

Il Comune potrà richiedere all'avente titolo dell'immobile di fornire la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto attraverso la compilazione dell'Indice di Degrado; in questo caso, questa valutazione non potrà essere fatta dal proprietario ma dovrà essere prodotta, a sue spese, affidandola a un soggetto terzo qualificato che la sottoscriverà.

Si ricorda, infine, che il proprietario, il gestore dell'attività, l'amministratore di condominio o l'avente titolo di un fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia (D.M. 06/09/1994 punto 4, PRAL e D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008), ha specifici obblighi di custodia e manutenzione.